



**INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO  
IBIPs**

**AVVERTENZA:** ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_

N° DI ISCRIZIONE AL RUI: \_\_\_\_\_

DATA DI ISCRIZIONE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITA' DI: \_\_\_\_\_

1/3

**OPERA PER CONTO DI:**

Denominazione sociale	<b>GENERAL BROKERS Srl</b>	Sede	<b>Via Tonale,20 – 20125 Milano</b>
N° Iscriz. RUI	<b>B000072481</b>	Data iscriz.	<b>18/05/2007</b>
Telefono	<b>02 6698.4847</b>	Fax	<b>02 6707.2163</b>
E-mail	<b><u>info@generalbrokers.it</u></b>	PEC	<b><u>info@pec.generalbrokers.it</u></b>

**SEZIONE I**  
**Informazioni sul modello di distribuzione.**

- a) L'attività del broker **GENERAL BROKERS** viene svolta su incarico del Cliente;
- b) nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale), compilare la seguente scheda:

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 – Denominazione \_\_\_\_\_

Sezione di appartenenza \_\_\_\_\_

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) - \_\_\_\_\_





**SEZIONE II**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza.**

Con riguardo al contratto proposto il broker **GENERAL BROKERS** dichiara che:

- a)  fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b)  fornisce indicazione delle attività prestate, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza;
- c)  fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente;
- d)  fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e)  fornisce una consulenza su base indipendente;
- f)  fornisce al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati al Contraente medesimo;
- g)  distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- h)  inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP;
- i)  fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata;
- l)  fornisce indicazioni sulle strategie d'investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie d'investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

2/3

*Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.*

**SEZIONE III**

**Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi.**

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker **GENERAL BROKERS** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a) onorario corrisposto dal cliente, come da mandato conferitoci dal Cliente;
- b) commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sede Sociale: Via Tonale, 20 – 20125 Milano • Telefono: 02 6698.4847 • Fax: 02 6707.2163

Sito: [www.generalbrokers.it](http://www.generalbrokers.it) • E-mail: [info@generalbrokers.it](mailto:info@generalbrokers.it) • PEC: [info@pec.generalbrokers.it](mailto:info@pec.generalbrokers.it)  
C.F. e P. IVA: 03740950153 • CCIAA: 966954 • Tribunale Milano: 176189-5125-39 • RUI: B000072481  
IBAN IT97 Q 05034 01689 000000001802 • C/C Postale N° 12647202 • Capitale sociale i.v. € 70.000,00





**SEZIONE IV**  
**Informazioni relative al pagamento dei premi.**

A) Con riferimento al pagamento dei premi il broker **GENERAL BROKERS** dichiara che:

1. i premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker **NON** costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso;
2. ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

B) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità.

Con riferimento al contratto proposto/emesso/emittendo: \_\_\_\_\_

è collocato come segue: \_\_\_\_\_

➤ con l'Impresa: \_\_\_\_\_

con autorizzazione ex art. 118 cap

(pagamento del premio con efficacia liberatoria per il Contraente);

senza autorizzazione ex art. 118 cap

(pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il Contraente).

**Avvertenza:** qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

**GENERAL BROKERS Srl**

